

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV.

- L'AQUILA, 24 MAGGIO 1994 -

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale - Via Colle Pretara - 67100 L'Aquila - Telefono (0862) 6471 (n. 16 linee urbane); 647469; 647463.

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo indivisibile: L. 50.000 - Decorrenza dell'abbonamento: 1° gennaio - 31 dicembre - Un fascicolo L. 200 - Arretrati: il doppio. Le richieste di numeri mancanti non verranno esaudite dopo 60 gg. dalla data del Bollettino.

INSERZIONI: Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale - Via Colle Pretara - 67100 L'Aquila - Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di L. 25.000 per ciascuna inserzione.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonchè quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. - Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonchè le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

(STATUTI COMUNALI)

Statuto del Comune di

PREZZA (AQ)

(approvato con delibera Consiliare n. 46 del 4.10.1991)

COMUNE DI PREZZA (AQ):
Statuto approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 46 del 4.10.1991.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 Comune di Prezza

1. Il Comune di Prezza è un Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 che ne determinano le funzioni e le norme del presente statuto. Adotta come segno distintivo lo stemma già approvato raffigurante uno scudo con tre torri osservando le norme del DPCM 3 giugno 1986. Esso comprende la parte del territorio nazionale di cui alla delimitazione del piano topografico legge 24 dicembre 1954, n. 1228, articolo 9 ICS (Istituto Centrale di Statistica), estesa per mq. 19,71.

2. Il Comune di Prezza ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 30 novembre 1990 è stato dichiarato "territorio denuclearizzato".

3. Il Comune di Prezza è costituito dalle comunità delle popolazioni residenti e dai territori del Capoluogo e della frazione Campo di Fano, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Esso esercita funzioni proprie, funzioni attribuite e/o delegate dallo Stato e dalla Regione nei vari settori di attività essenziali e facoltative e comunque finalizzate all'affermazione dei valori umani, alla realizzazione degli interessi comunitari ed alla rimozione di ostacoli che impediscono l'esercizio dei diritti di tutti i cittadini e garantendo le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

4. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti in Prezza.

Art. 2 Servizi essenziali

1. Il Comune gestisce servizi ritenuti essenziali ai sensi dell'articolo 10, DPR 23 agosto 1988, n. 395 e DPR 3 agosto 1990, n. 333, articolo 3:

- a) Stato civile - elettorale;
- b) Igiene, sanità ed attività socio-assistenziale integrativi a quello del S.S.N.;
- c) Attività di tutela della sicurezza pubblica e di professione civile;
- d) Produzione e distribuzione di energia, beni primari, gestione e manutenzione dei relativi impianti;
- e) Raccolta e trasporto residui solidi urbani e reperti di rifiuti speciali.

2. Il Comune esercita anche altre funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidati dalle leggi secondo cui saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie. Il Comune garantisce altresì di esercitare le funzioni che gli vengono delegate dalla Regione sempre che le spese sostenute siano a carico della stessa Regione nell'ambito della relativa delega.

3. Il Comune di Prezza assume come criteri della propria organizzazione l'autonomia, la funzionalità ed economicità di gestione, la competenza e responsabilità. Esso, in conformità agli articoli 3, comma 5-6-7 e 8 legge 142 dell'08/06/1990 persegue le proprie finalità attraverso la programmazione economico-sociale e territoriale.

Art. 3 Altri servizi

1. Sanità, assistenza e beneficenza ed istruzione. Il Comune esercita funzioni sanitarie e di assistenza sociale e scolastica demandategli dalle leggi e che non siano di competenza dello Stato e della Regione e/o comunque integrative a queste e favorisce con servizi propri o con affidamento a terzi l'assistenza

alla maternità, infanzia, anziani, invalidi e il recupero di tossicodipendenti limitatamente alle disponibilità finanziarie proprie o trasferite per tali servizi.

2. Predispone annualmente un programma di aiuti per i meno abbienti, per gli inabili direttamente e/o con ricovero in istituti e predisponendo a tal fine locali idoneamente attrezzati per centri diurni o centri di assistenza permanente. Predispone, altresì, un programma per consentire a tutti il diritto allo studio per la scuola dell'obbligo, gestisce i servizi propedeutici all'assistenza scolastica (refezione) ed integrazioni alla stessa in accordo con gli organismi scolastici.

Art. 4

Sviluppo socio-economico

1. Sviluppo economico, territorio, commercio, artigianato, turismo, industria.

2. Il Comune di Prezza promuove lo sviluppo economico valorizzando ed armonizzando risorse territoriali ed ambientali.

3. Controlla l'inquinamento atmosferico, idrico ed acustico.

4. Favorisce le attività commerciali, artigianali, turistiche, agricole, forestali e urbanistiche attraverso apposite programmazioni e pianificazioni attuative.

5. Con piani di edilizia residenziale pubblica favorisce il diritto alla casa per i meno abbienti.

6. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile.

7. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi e associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture di impianti e servizi e si avvale della Camera di Commercio quale ente preposto alla rappresentanza unitaria degli interessi economici locali e partecipa alle iniziative assunte da altri enti istituzionali territoriali che riguardano lo sviluppo del proprio territorio.

TITOLO II° ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

Art. 5

Consiglio comunale

1. Organi del Comune sono il Consiglio comunale, la Giunta, il Sindaco. La legge stabilisce la composizione, l'elezione e le cause di ineleggibilità, la decadenza dei consiglieri e la durata in carica. Il Consiglio rimane in carica fino alla elezione del nuovo, con limitazione ad adottare solo atti urgenti ed indifferibili dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

Art. 6

Consiglieri Comunali

Poteri - doveri - dimissioni consigliere anziano

1. I Consiglieri rappresentano il Comune. Entrano in carica con l'atto della proclamazione ossia in caso di surrogazione appena adottata la relativa delibera. Alla prima seduta immediatamente seguente alla elezione del Consiglio deve essere esaminata la condizione di eleggibilità (legge 23 aprile 1981, n. 154) comprendendo in tale adempimento la surrogazione degli ineleggibili e la decadenza degli incompatibili.

2. I Consiglieri hanno il diritto di avere tutte le notizie e visioni di atti del Comune utili all'espletamento del loro mandato. Sono altresì tenuti al segreto ed alla riservatezza nei casi previsti dalla legge; hanno diritto di iniziativa su ogni argomento in discussione e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure ed il regolamento interno del Consiglio.

3. Il Comune nella tutela di diritti ed interessi assicura ai Consiglieri assistenza legale e processuale per fatti ed atti commessi nell'espletamento delle loro funzioni in procedimenti civili purché non esista conflitto di interesse civico.

4. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti di cui fanno parte. In caso di assenza per una intera sessione ordinaria ai sensi dell'articolo 289 TULCP 1915, come riconfermato dall'articolo 64, legge n. 142/1990, senza motivata ed effettiva causa essi sono dichiarati decaduti con la pronuncia del Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore del Comune dopo il decorso di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza, e comunque secondo quanto prevede il regolamento del Consiglio comunale.

5. Il Consigliere anziano è quello che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7

Competenze del Consiglio Comunale

1. Le attribuzioni del Consiglio sono determinate dalla legge dello Stato e dallo Statuto (articolo 4 e 32 della legge n. 142/90).

2. Le deliberazioni in ordine ad atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate da altri organi del Comune salvo quelle relative a variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica entro sessanta giorni.

3. Ogni proposta di deliberazione deve essere completa di pareri previsti dalla legge (articolo 53 legge n. 142/1990).

4. Il Consiglio nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti, aziende, istituzioni previste dalle leggi entro 45 giorni dall'elezione della Giunta o entro i termini di scadenze del precedente incarico (articolo 32, legge n. 142), con votazione espressa palesemente su proposta del Sindaco.

5. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale idonei a garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento dei servizi.

Art. 8

Gruppi Consiliari

1. Nell'ambito del Consiglio vengono costituiti i gruppi consiliari. Ogni gruppo superiore ad uno dovrà designare un capogruppo, altrimenti nelle more della designazione verrà considerato capogruppo per ogni gruppo maggiore di uno il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

2. Copia del verbale di designazione viene depositata alla segreteria del Comune.

Art. 9

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale viene convocato dal Sindaco con avviso scritto da notificare a cura del messo comunale almeno cinque giorni prima se in seduta ordinaria, tre giorni in seduta straordinaria e ventiquattro ore per seduta straordinaria urgente. Copia della convocazione con l'ordine del giorno viene contestualmente affissa all'Albo pretorio. Le convocazioni possono aver luogo per determinazione del Sindaco o per richiesta al Sindaco di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune; in questo caso ultimo la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta.

2. La convocazione del Consiglio per le elezioni del Sindaco e della Giunta è disposta dal Consigliere anziano.

3. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si verifica la vacanza.

4. Ogni consigliere, compresi i non residenti nel Comune, dovranno eleggere il proprio domicilio nel Comune, con comunicazione da inoltrare alla segreteria del Comune all'inizio del mandato.

Art. 10

Votazioni-Pubblicazioni-Regolamento Funzionamento Consigli Comunali

1. Le norme relative all'organizzazione e

funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

2. Lo stesso regolamento prevede le competenze di altre commissioni consiliari oltre alle due già indicate al seguito permanenti e commissioni di inchiesta su una specifica attività. La stessa maggioranza è prevista per le variazioni e modifiche al regolamento:

- a) LL.PP. - Urbanistica - Ambiente - Cultura - P.I.;
- b) Servizi comunali - Personale - Bilancio Consuntivo - Tributi.

Art. 11

Giunta Comunale e Sindaco

1. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio comunale solo dopo la convalida degli eletti secondo l'art. 34 legge 142/90 in seduta pubblica a scrutinio palese e non oltre sessanta giorni di cui all'art. 34 comma 2 della legge stessa per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni da tenersi in sedute distinte a distanza di almeno cinque giorni una dall'altra.

2. L'elezione avrà luogo previa presentazione di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune in cui sono specificati Sindaco e liste di assessori. Tale documento viene illustrato da dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco. Il documento contiene il programma di lavoro dell'amministrazione con criteri di fattibilità in relazione alle risorse disponibili e viene depositato almeno ventiquattro ore prima della seduta presso la segreteria del Comune.

Art. 12

Giunta Comunale

Composizione - durata - surrogazioni - regola

1. Il numero degli assessori è fissato in

quattro. Essi possono essere revocati su proposta del Sindaco e accettazione del Consiglio comunale.

Art. 13

Durata in carica e surrogazioni

1. La durata in carica e surrogazione degli assessori sono fissate dalla legge; ove dimissioni, decadenze e/o cessazione per altre cause dalla carica di uno o più componenti della Giunta purché non rappresentino la maggioranza della stessa, il Consiglio comunale procede a nuova nomina su proposta del Sindaco.

Art. 14

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è collegiale fermo restando le responsabilità dei singoli assessori. Essa è convocata dal Sindaco con avviso in cui vengono indicati anche gli oggetti all'ordine del giorno.

2. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche ed in caso di parità nelle votazioni prevale quella del Sindaco. Le proposte di deliberazione devono essere corredate del parere del Segretario e di altri responsabili (ragioniere e tecnico comunale per legge) tali pareri vengono inseriti nelle deliberazioni.

3. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta, ne redige il verbale dell'adunanza che viene sottoscritto dal Sindaco e Segretario e ne cura la pubblicazione all'Albo pretorio.

4. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale a cui presenta annualmente una relazione sulle attività e obiettivi programmatici conseguiti.

5. Con apposita deliberazione adottata nella prima adunanza, la Giunta, su proposta del Sindaco, conferisce ad uno degli assessori la delega di vice-Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di assenza o impedimento.

6. Essa si scioglie per decadenza o dimissione del Sindaco o della maggioranza degli assessori o in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Tale mozione deve comunque essere sottoscritta da almeno un terzo degli assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta. Deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-programmatiche e nuovo elenco di assessori e nuovo Sindaco.

7. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati. Ove non fosse convocata entro tali termini ed in caso di omessa convocazione del Consiglio comunale vi provvede il Prefetto (articolo 36/4 Legge 142/1990).

8. La Giunta dimissionaria rimane in carica fino all'insediamento della nuova.

Art. 15 Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione che siano espressamente riservati dalla legge al Consiglio e non rientrano nella competenza del Sindaco, del Segretario e dei funzionari.

2. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio; tra questa:

- predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- predispone programmi, piani finanziari, piani territoriali ed urbanistici;
- predispone e propone regolamenti da sottoporre al Consiglio unitamente alle relative commissioni consiliari, convenzioni con altri Comuni e Province di pubblici servizi;
- propone al Consiglio comunale l'approvazione di convenzioni di incarichi professionali

e di progettazione se il Consiglio ha approvato i relativi atti di programmazione;

- predispone e propone al Consiglio comunale l'istituzione ed ordinamento di tributi e la disciplina delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, contrazione di mutui, acquisti ed alienazioni, permuta, appalti e concessioni;
- delibera le variazioni di bilancio con prelievi dal fondo di riserva e di cassa.

Art. 16 Sindaco - Funzioni e competenze

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo. Suo distintivo ufficiale è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracollo della spalla destra.

2. Egli prima di assumere le funzioni di Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'articolo 11 T.U. 10/01/1957, n. 3.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune. Convoca e presiede Giunta e Consiglio. Fissa l'ordine del giorno delle sedute.

4. Sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei servizi. Impartisce direttive al Segretario e responsabili dei servizi secondo le deliberazioni di Giunta e Consiglio. Può sospendere i dipendenti del Comune, sentita la Commissione di disciplina con parere obbligatorio e comunque secondo la specifica normativa vigente.

5. Stipula i contratti per la gestione del patrimonio, ove il Segretario sia Ufficiale rogante degli stessi.

6. Rileva attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia e certificazioni di indigenza e di stato civile ed anagrafico e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti l'autorità giudiziaria provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

7. Rappresenta il Comune in giudizio.

8. Esercita altre funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali.

Art. 17 Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco con proprio provvedimento consegna agli Assessori deleghe di funzioni specifiche per l'ordinaria amministrazione rimanendo di sua pertinenza la straordinaria amministrazione, e comunque rientranti nella sfera delle proprie competenze, trasferendo agli assessori le funzioni di indirizzo e controllo.

2. Il Consiglio prende atto di tali provvedimenti. I delegati sono tenuti a presentare annualmente al Sindaco una relazione sulla propria attività e programmi da svolgere. Per la frazione di Campo di Fano, il Sindaco delega le funzioni ad un Assessore o ad un Consigliere residente nella stessa frazione. A quest'ultimo possono essere delegate soltanto le funzioni di cui all'articolo 38, comma primo della legge n. 142/90.

3. Il Sindaco emette ordinanza in conformità alle leggi e regolamenti generali e comunali ai sensi dell'articolo 106 e seguenti T.U. 03/03/1934, n. 383 legge 24/11/1981, n. 689 e commi 1, 2 e 3 art. 38 legge 142/90.

Art. 18 Albo Pretorio

1. È istituito presso il Comune a norma di legge. È posto all'ingresso dello stesso e vi trovano pubblicazione tutti gli atti secondo le norme di legge. Salvo diverse indicazioni, la pubblicazione degli atti amministrativi è fissata in quindici giorni.

TITOLO III^o PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 19 Criteri direttivi

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e

sociale della comunità, favorendo la formazione di organismi a base associativa che concorrono alla gestione dei servizi comunali e che possono costituirsi in comitati di gestione le cui funzioni ed organi vengano definiti da appositi regolamenti.

2. Per garantire tali finalità l'Amministrazione comunale assicura:

- il collegamento dei propri organi con Comitati ed Associazioni;
- le assemblee e consultazioni di quartieri e di zona su principali problematiche e scelte;
- l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi.

3. L'Amministrazione comunale mette a disposizione dei comitati e associazioni sociali organizzate su loro richiesta le sedi dei Consigli e/o altre strutture, spazi e locali idonei ad una effettiva concretizzazione di quanto detto secondo apposite regolamentazioni.

Art. 20 Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale, attraverso i propri organi collegiali: Consiglio, Giunta, Sindaco, consulta i cittadini direttamente attraverso Forum di cittadini e/o attraverso le loro organizzazioni sociali, sindacali, politiche, studentesche e professionali quando si tratti di provvedimenti di loro interesse. La consultazione è obbligatoria verso tutte le associazioni ammesse in occasione di approvazione di bilanci, piano regolatore generale e piano commerciale.

2. Le Associazioni per poter fare richiesta di consultazione o per essere consultate devono rappresentare almeno il 10% dei cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali, mentre per i partiti politici non organizzati in loco quando abbiano riportato almeno 90 voti alle ultime elezioni politiche. Per i partiti politici organizzati in loco la consultazione avrà luogo se gli stessi avranno riportato almeno 30 voti

alle ultime elezioni politiche. L'elenco dei soggetti ammessi all'istituto delle consultazioni viene deliberato dalla Giunta comunale annualmente tenendo conto delle effettive presenze in paese e delle richieste in tal senso pervenute. Tale elenco deve essere tempestivamente aggiornato appena se ne ravvisino le condizioni e/o siano intervenute variazioni.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio comunale.

4. La consultazione avviene mediante l'invio di un documento illustrativo dell'oggetto e con il contestuale deposito di tutti gli atti presso la segreteria del Comune. Solo dopo, non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla data di invio di tale documento, vengono promosse una o più pubbliche riunioni e dibattiti sull'argomento sia da parte dell'amministrazione comunale che da parte dei soggetti consultati. Entro i successivi dieci giorni dalle pubbliche riunioni, i soggetti consultati faranno pervenire alla segreteria del Comune le loro proposte e/o osservazioni ove deve essere chiaramente specificato: soggetto di provenienza, il numero di aderenti che hanno dibattuto il problema pubblicamente.

Art. 21

Diritto di iniziativa e proposte

1. Gli elettori possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco, secondo le rispettive competenze su problematiche di rilevanza cittadina e proporre deliberazioni nuove e revoca di precedenti.

2. Le istanze, petizioni e proposte sono ricevute dal Consiglio comunale e dalla Giunta secondo le rispettive competenze che deliberano in merito entro trenta giorni. Ove esistano specifiche commissioni, le istanze, petizioni e proposte vengono esaminate e proposte al Consiglio e/o Giunta delle commissioni entro trenta giorni, mentre, nei succes-

sivi trenta, tali organi dovranno deliberare; decorsi tali termini la proposta è iscritta di diritto all'O.D.G. della prima seduta del Consiglio comunale. Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini mentre per le petizioni e proposte occorrono le sottoscrizioni di almeno il 5% degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, residenti, iscritti nelle liste elettorali.

Art. 22 Referendum

1. Il Comune favorisce l'indizione di consultazioni referendarie su rilevanza generale ed interessanti l'intera collettività comunale con le esclusioni di cui al precedente art. 21 comma c.. Sono escluse da referendum le seguenti materie:

- revisione dello Statuto;
- tributi e bilancio;
- espropriazioni per pubblica utilità;
- designazione e nomine;
- provvedimenti di attuazione che riguardano i singoli cittadini emessi in attuazione di norme generali o specifiche.

2. Per dare luogo al referendum consultivo occorre:

- che sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
- che sia richiesto da almeno il 20% dei cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali e le cui firme dovranno essere autenticate secondo la vigente normativa;
- che sia richiesto dalla frazione di Campo di Fano purché al momento della richiesta rappresentino almeno il 10% della popolazione.

3. Le modalità dello svolgimento ed attuazione del referendum sono fissate con apposito regolamento. Il quesito proposto è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti purché questi rappresentino il 51% degli aventi diritto iscritti nelle liste elettorali e residenti in loco,

altrimenti è dichiarato respinto. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole della consultazione il Sindaco dovrà proporre una proposta di deliberazione al Consiglio comunale nel merito del quesito proposto o referendum. La proclamazione dei risultati verrà fatta dal Consiglio comunale entro dieci giorni dalla votazione.

Art. 23

Accesso e pubblicità degli atti comunali

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese; ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune, degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e dei regolamenti comunali ed agli stessi cittadini deve essere garantito il diritto di accesso a tutte le informazioni sulle attività del Comune.

3. Per ogni procedimento, fatti salvi i casi specificatamente disciplinati dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro verso i quali il provvedimento finale produce effetti ed a coloro che devono intervenire. Possono intervenire nel procedimento i portatori di interessi pubblici e privati ed associazioni portatrici di interessi ove dal provvedimento potrebbe derivare pregiudizio alle stesse. Tutti i soggetti detti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

4. Nella comunicazione del provvedimento devono essere comunicati l'Ufficio e il

funzionario responsabile del procedimento, l'oggetto del procedimento e le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti. Ove sia particolarmente difficoltoso o impossibile per il numero dei destinatari inoltrare la comunicazione personale si provvederà con idonee forme di pubblicità.

TITOLO IV^o L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 24

Attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettante al Segretario comunale ed ai dirigenti assumendo come caratteri organizzativi i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, professionalità e responsabilità.

Art. 25

Servizi Pubblici

1. Il Comune può assumere la gestione nei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi tesi allo sviluppo economico e civile della comunità di Prezza.

2. Tale gestione può essere effettuata:

- in economia con assunzione diretta del servizio;
- in concessione a terzi quando esistono ragioni tecnico-economiche e di opportunità sociale accordando la propria preferenza a cooperative, associazioni di volontariato ed imprese con prevalenti finalità sociali ecc.;
- a mezzo di aziende speciali;
- a mezzo di istituzioni per la gestione dei servizi sociali;

– a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale in relazione alla natura del servizio da erogare privilegiando la partecipazione di altri soggetti pubblici, privati e di imprese e cooperative.

Art. 26 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'approvazione di convenzione da stipularsi con altri Comuni e la Provincia al fine di svolgere in modo coordinato determinati servizi. Esse devono contenere la finalità, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 27 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme del precedente articolo.

2. La convenzione consorziale deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali dell'Ente delle cui assemblee dovrà far parte il Sindaco o un suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nello stesso rapporto convenzionale del consorzio.

Art. 28 Riunione di Comuni

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni con termini per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi. L'atto costitutivo ed i relativi regolamenti vengono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quelle complessive dell'unione.

TITOLO V^o APPARATO BUROCRATICO

Art. 29 Uffici e personale

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e servizi.

2. L'Ufficio comunale di Prezza si articola in settori ed aree con competenze e responsabilità proprie:

AREA AMMINISTRATIVA: comprende il servizio di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, protocollo, commercio, statistica, gestione personale, segreteria;

AREA CONTABILE: comprende il servizio di ragioneria, tributi comunali e ruoli, bilancio, economato, rapporti esattoria e tesoreria, rapporti con Enti convenzionali;

AREA TECNICA, MANUTENTIVA E SERVIZI ESTERNI: comprende ufficio tecnico, servizio lavori esterni, trasporto alunni, nettezza urbana e gestione discarica, servizio fognature e depurazione, lavori pubblici, acquedotto, cimitero, vigilanza e assistenza scolastica.

3. I dipendenti del Comune sono inquadrati in ruolo organico approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 32 comma 2 legge 142 dell'8 Giugno 1990. Nell'apposito regolamento vengono disciplinati:

- la dotazione organica;
- le procedure per l'assunzione;
- l'organizzazione e gli uffici;
- le modalità di costituzione e funzionamento della commissione disciplina;
- le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne di cui all'art. 51, comma 7 legge 08/06/1990, n. 142;
- promozione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale del personale e/o partecipazione a corsi promossi da altri Enti;
- la garanzia dell'esercizio del diritto sindacale.

Art. 30
Segretario Comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge. Egli è funzionario statale iscritto in apposito Albo nazionale, territorialmente articolato. Il Segretario comunale anche nel rispetto delle direttive del Sindaco sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale, e ne coordina le attività:

- Cura l'attuazione dei provvedimenti;
- vigila nell'istruttoria delle deliberazioni;
- determina per ciascun tipo di procedimento il settore o la persona responsabile;
- dirige i diritti di attribuzione e le competenze fra gli uffici;
- partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco;
- esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazioni di Giunta e consiglio e sulla regolarità tecnica amministrativa ove manchino i funzionari responsabili;
- può rogare i contratti del comune nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ai sensi del vigente art. 89 del T.U. 1943, n. 383;
- presiede le Commissioni di concorso; può stipulare i contratti e presiedere le Commissioni di gara ove non sia Ufficiale rogante altrimenti tale compito viene assunto dal Sindaco;
- è componente la Commissione disciplina.

Art. 31
Vice Segretario Comunale

1. Il Comune può prevedere nel proprio organico un posto di Vice Segretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario attribuibile a dipendente in possesso dei requisiti per l'accesso all'esterno a posto di Segretario comunale. Viene nominato dal Consiglio comunale.

Art. 32
Responsabilità

1. Gli amministratori, i dipendenti comunali sono responsabili dei danni arrecati al Comune per fatto dannoso, secondo le vigenti normative.

TITOLO VI^o
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 33
ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è altresì titolare di podestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe sui servizi ed ha un proprio patrimonio e demanio.

Art. 34
Attività finanziaria

1. La finanza comunale è costituita da imposte proprie; addizionali e compartecipazione ed imposte erariali e regionali; tasse e diritti per servizi pubblici; trasferimenti regionali; altre entrate proprie anche di natura patrimoniale ed assimilate; risorse per investimenti ed altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare imposte, tasse, tariffe adeguando

queste ultime anche con opportune differenziazioni, al costo di relativi servizi.

Art. 35
Amministrazione beni demaniali e patrimoniali

1. Il Sindaco cura la tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. Esso viene revisionato ogni dieci anni. La gestione, le aggiunte e la conservazione degli atti vengono fatte sotto la responsabilità del Sindaco, Segretario e responsabile di ragioneria.

2. I beni patrimoniali possono essere alienati e/o dati di regola in affitto mentre i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.

3. Le somme derivanti da alienazioni di beni, lasciti, donazioni, riscossioni di crediti devono essere impiegate in titoli di Stato, in estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art. 36
Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato, mentre la gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 Ottobre di ogni anno per l'anno successivo secondo i principi della "universalità - integrità - pareggio economico e finanziario". Esso viene redatto per consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

2. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario o ragioneria. Senza tale impegno, l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 5 - art. 55 legge 8 Giugno 1990, n. 142.

Art. 37
Conto Consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica dimostrata nel rendiconto comprendente conto del bilancio del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati consentiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti nonché la relazione del revisore dei conti di cui all'articolo successivo.

Art. 38
Revisore Economico - Finanziaria

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economica finanziaria ad un revisore scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, dottori commercialisti o ragionieri. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta, mentre è revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato.

2. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza nella regolarità contabile e finanziaria ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la delibera del conto consuntivo.

3. Il revisore, per l'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, mentre può esprimere rilievi e proposte per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, allo stesso possono essere attivati compiti di periodiche verifiche di cassa.

4. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni secondo le vigenti normative.

Art. 39 Attività Contrattuale

1. Gli appalti dei lavori, le forniture rilevanti di beni e servizi, le vendite, gli acquisti a titolo oneroso, le permuta, le locazioni vengono poste in essere tramite contratti alla cui stipulazione interviene il Segretario ove non sia ufficiale rogante oppure il Sindaco o assessore delegato.

2. I contratti possono essere rogati nell'esclusivo interesse del Comune dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 89 T.U.L.C.P. n. 383/1934 e così come indicato nel precedente articolo 32.

3. La stipula dei contratti deve essere preceduta da deliberazioni "a contrattare" del Consiglio o di Giunta secondo le rispettive competenze ove vengono indicati: fine, oggetto, forma e clausole essenziali, modalità di scelta del contraente e ragione.

Art. 40 Servizio Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede alla riscossione di tutte le entrate di pertinenza del Comune, salvo quanto previsto da leggi specifiche, a pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti di stanziamenti di bilancio e fondi di cassa disponibili, ed al pagamento anche in mancanza dei relativi mandati delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10/11/1978, n. 702, convertito in legge 08/01/1079, n. 3.

2. Il servizio di tesoreria viene affidato tramite licitazione privata ad istituti di credito e/o soggetti abilitati per legge ai sensi delle vigenti normative e dell'articolo 59, comma 1, legge 08/06/1990, n. 142, secondo rapporti convenzionali appositamente stipulati.

Art. 41 Controllo di gestione

1. I responsabili di uffici e servizi eseguono periodicamente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la gestione e l'utilizzo dei fondi stanziati negli appositi capitoli. Di tale verifiche i responsabili formuleranno apposito verbale corredato dalle proprie osservazioni e rilievi che rimetteranno al Segretario o all'Assessore al ramo il quale ne riferisce in Giunta che provvederà da parte sua a farne una relazione generale al Consiglio comunale.

2. In caso di disavanzo di amministrazione derivante da gestione di competenza o dei residui, il Consiglio comunale adotta nei modi e termini di cui all'art. 1 bis D.L. 01/07/1986, n. 318, convertito in legge 09/08/1986, n. 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO VII° PROGRAMMAZIONE

Art. 42 Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica territoriale ed ambientale della Regione nel rispetto degli indirizzi generali di assetto del territorio e delle leggi regionali. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica è accertata dalla Provincia.

2. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali, di cui all'art. 113 della Costituzione con atto assunto a maggioranza assoluta del Consiglio comunale.

3. Il Comune pur riservandosi poteri di indirizzo e controllo può delegare alle Comunità Montane l'esercizio di alcune funzioni sul territorio extraurbano.

TITOLO VIII^o STATUTO E REGOLAMENTO

Art. 43 Modifica Statuto

1. Le modificazioni dello Statuto soppressive ed aggiuntive possono essere deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, legge 08/06/1990, n. 142.

Art. 44 Regolamento

1. L'iniziativa per adozione del regolamento spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta ed alle singole frazioni e/o gruppi di cittadini idonei a formulare iniziative (art. 22).

2. I regolamenti adottati nel Consiglio comunale dopo aver acquisito i relativi pareri delle commissioni preposte, se ci sono, ai sensi dell'art. 32, comma 2 lettera A legge 142/90. I regolamenti sono soggetti alla duplice pubblicazione all'Albo pretorio, una prima e una l'approvazione da parte della Sezione di Controllo, art. 47, comma 1, legge 08/06/1990, n. 142.

3. Il regolamento del Consiglio comunale è deliberato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

4. I regolamenti di cui il Comune dovrà essere dotato e già previsti dal presente Statuto sono:

- a) regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e Giunta comunale;
- b) regolamenti di contabilità e disciplina dei contratti;
- c) regolamenti per la disciplina dei diritti di iniziativa, di partecipazione dei cittadini all'attività del Comune e di visione e rilascio copie del Comune;
- d) disciplina del referendum propositivo;
- f) personale d'uffici comunali.

5. Inoltre, tutti gli altri regolamenti già vigenti dovranno essere adeguati al presente Statuto entro due anni dall'entrata in vigore.

Art. 45 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e successivamente all'approvazione viene riaffisso nuovamente all'Albo pretorio comunale per altri trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco, dopo l'avvenuta conclusione del procedimento di cui sopra, art. 47, comma 1, invierà copia dello Statuto al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Regionale ed il Segretario comunale appone in calce all'originale la dichiarazione di entrata in vigore.

INDICE**TITOLO I°
PRINCIPI GENERALI
E PROGRAMMATICI**

Art. 1 - Comune di Prezza	Pag. 2
Art. 2 - Servizi essenziali	Pag. 2
Art. 3 - Altri servizi	Pag. 2
Art. 4 - Sviluppo socio-economico ...	Pag. 3

**TITOLO II°
ORDINAMENTO COSTITUZIONALE**

Art. 5 - Consiglio Comunale	Pag. 3
Art. 6 - Consiglieri Comunali	Pag. 3
Art. 7 - Competenze del Consiglio Comunale	Pag. 4
Art. 8 - Gruppi Consiliari	Pag. 4
Art. 9 - Convocazione del Consiglio Comune- nale	Pag. 4
Art. 10 - Votazioni - pubblicazioni - regola- mento - funzionamento Consiglio comunali	Pag. 4
Art. 11 - Giunta comunale e Sindaco .	Pag. 5
Art. 12 - Giunta comunale	Pag. 5
Art. 13 - Durata in carica e surrogazioni	Pag. 5
Art. 14 - Funzionamento della Giunta Comune- nale	Pag. 5
Art. 15 - Competenze della Giunta ...	Pag. 6
Art. 16 - Sindaco - funzioni e competenze	Pag. 6
Art. 17 - Deleghe del Sindaco	Pag. 7
Art. 18 - Albo pretorio	Pag. 7

**TITOLO III°
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

Art. 19 - Criteri direttivi	Pag. 7
Art. 20 - Consultazioni	Pag. 7
Art. 21 - Diritto di iniziativa e proposte	Pag. 8
Art. 22 - Referendum	Pag. 8
Art. 23 - Accesso e pubblicità degli atti comu- nali	Pag. 9

**TITOLO IV°
L'ORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO**

Art. 24 - Attività amministrativa	Pag. 9
Art. 25 - Servizi pubblici	Pag. 9
Art. 26 - Convenzioni	Pag. 10
Art. 27 - Consorzi	Pag. 10
Art. 28 - Riunione di comuni	Pag. 10

**TITOLO V°
APPARATO BUROCRATICO**

Art. 29 - Uffici e personale	Pag. 10
Art. 30 - Segretario Comunale	Pag. 11
Art. 31 - Vice Segretario Comunale .	Pag. 11
Art. 32 - Responsabilità	Pag. 11

**TITOLO VI°
FINANZA E CONTABILITÀ**

Art. 33 - Ordinamento	Pag. 11
Art. 34 - Attività finanziaria	Pag. 11
Art. 35 - Amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali	Pag. 12
Art. 36 - Contabilità e bilancio	Pag. 12
Art. 37 - Conto Consuntivo	Pag. 12
Art. 38 - Revisione economica finanziaria	Pag. 12
Art. 39 - Attività contrattuali	Pag. 13
Art. 40 - Servizio Tesoreria	Pag. 13
Art. 41 - Controllo e gestione	Pag. 13

**TITOLO VII°
PROGRAMMAZIONE**

Art. 42 - Partecipazione alla programmazione	Pag. 13
---	---------

**TITOLO VIII°
STATUTO E REGOLAMENTO**

Art. 43 - Modifica statuto	Pag. 14
Art. 44 - Regolamento	Pag. 14
Art. 45 - Entrata in vigore	Pag. 14